

SENTENZA n. 8/2023

Tribunale Federale, in data 20 aprile 2023, composto da:

Avv. Marco Leoni
Avv. Daniela Corengia
Avv. Antonio Cippone

Presidente
Componente
Componente

per discutere del procedimento avviato con citazione a giudizio su richiesta del Procuratore Federale FGI, nei confronti della tesserata ----- per rispondere in violazione dell'art. 2 RGD e in relazione all'art. 8.11 del RO del seguente addebito e precisamente *"Per aver gareggiato nella 1° prova del campionato di serie C con i colori della ASD Ritmica VCO, pur essendo ancora vincolata ad altra società. In Cantalupa (TO) il 25 febbraio 2023"* nonché ancora nei confronti della società ASD RITMICA VCO per rispondere del seguente addebito per la violazione dell'art. 2 del RGD in relazione all'art. 8.11 del RO per il seguente addebito *"Per aver fatto gareggiare la ginnasta ----- nella 1° prova del campionato di serie c con i propri colori pur essendo ancora vincolata ad altra società. In Cantalupa (TO) il 25 febbraio 2023"*

Il Tribunale decide come segue:

- ritenuta l'opportunità di riunire i due procedimenti per l'evidente connessione oggettiva;
- ricordato che l'ignoranza o l'errata interpretazione delle norme federali non può essere invocata quale causa di giustificazione di un comportamento illecito secondo il disposto dell'art. 7 RGD;
- rilevato che dalla documentazione in atti si evince che al momento della partecipazione alla competizione del 25.2.2023, la procedura di svincolo della ginnasta ----- non era ancora giunta al termine, in quanto non era ancora stato effettuato il versamento dell'indennità di preparazione da parte della società incolpata a favore della società cedente in ossequio al combinato disposto dell'art. 8.11 del Regolamento Organico e delle Procedure Federali ed Indicazioni Attuative, nella parte relativa al trasferimento degli atleti;
- considerato che non emergono elementi volti a far ritenere un'intervenuta rinuncia tacita da parte della società cedente alla predetta indennità il cui mancato tempestivo pagamento sembra riconducibile anche ad un vizio di comunicazione tra le parti interessate;
- ritenuto che, in ogni caso, prima di prendere parte ad una gara ufficiale, le parti incolpate avrebbero dovuto diligentemente accertarsi circa l'esito positivo della procedura di svincolo che tutte sapevano pendenti;
- valutato che di tale obbligo è sicuramente più onerata la società che acquisisce l'atleta - rispetto a quest'ultima - in quanto tenuta al versamento dell'importo dovuto;
- considerato, infine, la categoria della competizione a cui ha indebitamente partecipato l'atleta

PQM

- letti gli atti di causa;
- sentite le conclusioni formulate dalla Procura federale e della difesa delle incolpate;
- riconosciuta la violazione dell'art. 2 RGD in relazione all'art. 8.11 RO nonché delle Procedure Federali ed Indicazioni Attuative;

Il Tribunale Federale

PALAZZO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE
VIALE TIZIANO N° 70 - TEL . 06.87975088
00196 ROMA

- irroga alla ASD RITMICA VCO la sanzione dell'ammenda pari ad € 1.000,00 ed alla tesserata ----- la sanzione dell'ammonizione.
- dispone l'annullamento della partecipazione della ginnasta ----- alla 1° Prova del Campionato di Serie C GR svoltosi il 25.2.2023 a Cantalupa (TO) per conto della ASD Ritmica VCO e conseguentemente la rimodulazione della relativa classifica.

Si manda alla Segreteria per le conseguenti comunicazioni.

f.to Avv. Marco Leoni
f.to Avv. Daniela Corengia
f.to Avv. Antonio Cippone

Presidente
Componente
Componente